COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca



Servizio Assetto del Territorio Ufficio Pianificazione Urbanistica

Il Sindaco

Alberto Baccini

L'Assessore all'Urbanistica Leonardo Fornaciari

Il Garante della Comunicazione Dott.sa Barbara Ceragioli

Il Dirigente e Responsabile del Procedimento Arch. Aldo Gherardi

Progettisti
Prof. Arch. Eri Goshen (capogruppo)
Arch. Aldo Gherardi

Incaricati
Arch. Alessandro Mrakic
Dott.sa Antonella Grazzini
Ing. Renzo Bessi
Geol. Paolo Sani
Dott. Silvio Bianchi Martini
Dott. Agr. Alessio Bravi

Collaboratori
Arch. Pacifico Fanani
Geom. Norma Deliso
Arch. Pierpaolo Baldini
Dott. Antonello Corvino
Sig.ra Dolores Biondi
Dott. Luca Marco Maria Matteoni

ALLEGATO 1

Tabella di Analisi di pareri e contributi degli enti competenti in materia ambientale



A- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO (PROT. COM. N° 18075 DEL 12/11/2014)

Accoglibile Interimento generico: Piano di bacino per gii stralci approvati e progetti di Piano, in itinere, con le relative Misure di salvaguardia; contributo istruttorio: per quanto riguarda lo struttamento della risorsa idrica, ai fini dell'approvvigioramento da acque superficiale e stata valuata la risorda di Piano, ai fini dell'approvvigioramento da acque superficiale e delle acque sotteranee. Al punto 2) consumi difici aggiungere: 2.8 Nelle zone interessate dagli acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 del Piano Strabio bilito del Fiume Arno viportando conterranee, con Delibera di Comitato Istituzionale n° 204 del 280/2008 è stato acottato il Progetto di Piano di bacino Strabio di Piano di bacino prelevi, a esculsane di quelli finalizzati alla dittrizzazione del sistema di prelievi esistenti o di quelli richiesti, a fini domessito, lignici e di sintencio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art. 8 del Piano Strabio di quell'inchiesti, a fini demessici, gienici e di sistema di prelievi esistenti o di quell'inchiesti, a fini demessici, gienici e di all'art. 8 della dispopibili della riscorsa idrica per le nuove prevision insedative di dis	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
Strutturale in parola dovranno risultare conformi al complesso della Pianificazione vigente: ogni eventuale ulteriore modifica alla perimetrazione delle pericolosità ai sensi del PAI dovrà dunque essere sottoposta a parere di questa Autorità.	progetti di Piano, in itinere, con le relative Misure di salvaguardia; Contributo istruttorio:per quanto riguarda lo sfruttamento della risorsa idrica, ai fini dell'approvvigionamento da acque superficiali e sotterranee, con Delibera di Comitato Istituzionale n° 204 del 28/2/2008 è stato adottato il Progetto di Piano di bacino Stralcio "Bilancio Idrico" e le relative misure di salvaguardia entrate in vigore con la pubblicazione sulla G.U. n° 78 del 02/04/2008: il territorio viene distinto per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e deficit idrico (superficiali) definendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino; per le acque superficiali e di subalveo viene inoltre stabilito il D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) che deve essere garantito in base agli obiettivi strategici e generali che il Piano si prefigge. Si informa intanto che con Decreto del Segretario Generale n° 93 del 27/12/2013 è stata prorogata al 18/07/2015 la vigenza delle misure di salvaguardia. Riguardo al Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI – approvato con DPCM 6 maggio 2005) l'Amministrazione Comunale di Porcari ha già provveduto all'adeguamento del proprio quadro conoscitivo e anche i contenuti con l'attuazione della Variante Generale al Piano Strutturale in parola dovranno risultare conformi al complesso della Pianificazione vigente: ogni eventuale ulteriore modifica alla perimetrazione delle pericolosità ai sensi del PAI dovrà dunque	Accoglibile		e delle acque sotterranee. Al punto 2) consumi idrici aggiungere: 2.8 Nelle zone interessate dagli acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art.7 del Piano Stralcio Bilancio Idrico del Fiume Arno valgono le seguenti prescrizioni: - Allo scopo di tutelare la risorsa idrica venga previsto il divieto di nuovi prelievi, a esclusione di quelli finalizzati alla ottimizzazione del sistema di prelievi esistenti o di quelli richiesti, a fini domestici, igienici e di antincendio, in aree non servite da pubblico acquedotto, con obbligo di installazione di contatore. - Vietare nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. - Per la verifica della disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli insediamenti esistenti che tenga conto: a) delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile; b) degli incrementi d'uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici; delle previsioni produttive, ciascuna proposta di nuovi insediamenti, o di ampliamento degli insediamenti esistenti	SI	disciplina di Piano. Al punto 2.5 del Rapporto Ambientale è stata valutata la coerenza con il Piano di Bacino stralcio idrico del Fiume Arno riportando integralmente anche i contenuti dell'Art. 7 Acquiferi a grave deficit di bilancio. Tali prescrizioni sono state meglio evidenziate nel Rapporto Ambientale ai Cap. 1.3.1, Cap 1.3.2 del

B- MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE REGIONE TOSCANA (PROT. COM. N° 18231 DEL 14/11/2014)

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
Dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Regione Toscana	Viene richiamato il parere già espresso dal Comitato Tecnico regionale con nota prot nº 19977 del 22/11/2012 sull'Elaborato Tecnico RIR fornito in allegato per conoscenza.	Accoglibile	-	Modificare l' art. 48 rimandando all'allegato tecnico RIR in allegato.	SI	L'Elaborato Tecnico RIR facente parte della Variante Generale al Piano strutturale adottato con D.C. n° 54 del 15/10/2014 è stato integrato per il recepimento delle osservazioni contenute all'interno del parere del CTR (prot n° 19977 del 22/11/2012). L'accoglimento del contributo determina l'integrazione dell'art. 48 della disciplina di Piano rimandando all'allegato tecnico RIR in allegato. Tale osservazione va a integrare anche il Rapporto Ambientale, in particolare ai Cap 2.11.2 del Punto e), Cap 2.5.1.1.7 UTOE Ginesi, Cap. 2.6.1.1.7 UTOE Centrale; Cap. 2.10.2.2.8 del punto f) e Cap 9 del punto g)). I Comuni hanno il compito di individuare e disciplinare, attraverso i propri strumenti urbanistici, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenendo conto di tutte le problematiche territoriali relative all'area vasta e di predisporre l'Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti RIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione e di trasmettere le informazioni contenute nell'elaborato a tutti gli enti locali territorialmente interessati dagli scenari incidentali.

$\textbf{\textit{C-Autostrade per l'Italia-Direzione IV Tronco Firenze (Prot. \textit{Com. } N^{\circ}~18489~\textit{del 19/11/2014}, \textit{successivamente integrata con gli allegati con Prot. \textit{Com. } N^{\circ}~19287~\textit{del 02/12/2014}).}$

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
Direzione IV Tronco Firenze	Per quanto riguarda le interferenze con la rete autostradale in concessione, di competenza della scrivente Direzione di Tronco, si rammenta che, per qualsiasi intervento da realizzare in fascia di rispetto autostradale, dovranno essere osservate le normative vigenti in materia. A tal fine si trasmette quale contributo e perché ne sia tenuto conto nella Variante Generale al Piano Strutturale, la circolare nº 109707 del 27/07/2010 della direzione Generale dell'Anas S.P.A. e la successiva circolare nº 86754 del 16/06/2011 dell'ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali di ANAS S.p.A., aventi per oggetto le fasce di rispetto autostradali. 1) Circolare Anas nº 109707/2010: Casi di possibilità di deroga: - Per la rete autostradale, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge nº729/1961 Anas ha la possibilità di accordare la deroga con provvedimento a firma del Presidente, su richiesta degli interessati e limitatamente a quelle edificazioni in fascia di rispetto autostradale ricadenti all'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione. - Per realizzazione di opere che non costituiscono "edificazione" ricadenti in fascia di rispetto autostradale a distanza inferiore al m. 25,00 previsti dall'art. 9 della Legge n°729/1961 (distanza che va misurata dal confine di proprietà autostradale – limite della zona di occupazione derivante dall'esproprio effettuato), sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione Anas ha la possibilità di accordare la deroga; - Installazione di sostegni di linee elettriche aeree art. 2.1.07 comma d) del DM 449/88; L'art 24 della legge 133/2008 ha abrogato la Legge n°729/1961 (allegato a – Disposizioni abrogate – nº 182 dell'elenco). Distanze minime inderogabili dal confine di proprietà autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno del perimetri dei centri abitati (di cui all'art	Accoglibile		(pag.102) All'art. 26 delle NTA — La rete della mobilità e dell'accessibilità, al punto 4. Prescrizioni per il regolamento urbanistico (ovvero per il Piano Operativo) inserire in coda alle prescrizioni: II R.U. dovrà far proprie le distanze minime inderogabili dal confine di proprietà autostradale (limite di esproprio) di cui alle Circolare Anas nº 109707/2010 e Circolare Anas nº 86754 del 16/06/2011: 6 60 mt distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno dei perimetri dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 765/67) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione; 30 mt distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazione; dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione; 30 mt distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazione, compresa la realizzazione di sottoservizi; 15 mt distanza minima per quanto riguarda l'installazione o il mantenimento di sostegni di linee elettriche aeree con possibilità di eventuale deroga.	SI	L'accoglimento del contributo (anche se il dettaglio della tematica attiene al RU/PO) determina l'integrazione dell'art. 26 della disciplina di Piano. Tale osservazione va a integrare anche il Rapporto Ambientale, in particolare al Punto f) ai Cap 2.1.1.7 UTOE Padule Frizzone; Cap 2.2.1.7 UTOE Padule; Cap 2.3.1.7 UTOE Polo Cartario riguardanti i vincoli tecnici per UTOE

D- Terna Rete Italia- Direzione territoriale Nord Est - Area Operativa Trasmissione di Firenze (Prot. Com. n° 20140 del 16/12/2014).

Settore		Conten	ıti di	dettaglio/S	Sintes	i		Controdeduzioni	Motivazione		Modific	he di	sciplina di	piano)		Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	comunicaz	contenuto della tione per qua azione (Dpa) da	nto	concerne la				Accoglibile	-	punto 2) -	All'interno delle Radiazioni non edere azioni di e riferimento a	ionizza tutela	anti aggiunge delle infras	re i se truttu	eguenti pu re elettri	unti: che, con	SI	
irenze	Tensione nominale (kV)	Denominazione	N°	Tipo palificazione ST/DT	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)				delle fasc	le zone limitrofe ce di rispetto d nazione (Dpa) da	i legg	e, ovvero d	ella E	istanza	di Prima		
e di Fire	132	Porcari - Delicarta	032	ST	21	21				Tensione nominale			Tipo palificazione	Dpa SX	Dpa]		L'accoglimento del contributo (anche se il dettaglio della
mission	132	Porcari - S.Marco	050	ST	22	22				(kV)	Denominazione Porcari - Delicarta	N° 032	ST/DT	(m) 21	DX (m)			tematica attiene al RU/PO) determina l'integrazione dell'art. 45 della disciplina di Piano. Tale osservazione va a integrare
va Trası	132	Toringo - Sondel Porcari	070	ST	15	15				132	Porcari - S.Marco	050		22	22			anche il Rapporto Ambientale, in particolare al Punto f) per quanto concerne i vincoli tecnici per UTOE (Cap 2.1.1.7; Cap 2.2.1.7; Cap. 2.3.1.7; Cap. 2.4.1.7e per quanto concerne le
Operativa	132	Sondel Porcari- Porcari	071	ST	25	25				132	Toringo - Sondel Porcari Sondel Porcari-	070	ST	15	15	_		valutazioni circa la qualità della vita e la salute umana.
Area	132	Marginone - Porcari	589	ST	26	26				132	Marginone -	589		25 26	25 26			
	infrastruttu regolamen	serire nella Pian re elettriche, itazione degli in esistenti per l	co sediar	n particola menti urbani	are nelle	riferim zone l	nento alla limitrofe agli			2.9 In pre maggiori e essere	esenza di "Casi di 5°, derivazioni uttivata da par zione della Area	compl parall te de	essi" (art. 5. lelismi e incre l Comune	1.4 doci di appo	el Decret elettrodot sita rich	to (angoli tti)) dovrà niesta di		

E- ACQUE S.P.A. – DIVISIONE INVESTIMENTI AREA EST TECNICO (PROT. COM. N° 20766 DEL 29/12/2014)

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
Divisione Investimenti Area Est tecnico	Parere in merito allo stato attuale delle reti acquedotto e fognatura del Comune e relative problematiche: Scarichi Produttivi: il sistema fognario, derivanti nella maggior parte da aziende cartarie con ingenti volumi scaricati. Tutti questi scarichi mantengono alti i livelli di scorrimento, anche in tempo asciutto, delle condotte fognarie. Tali problematiche si acuiscono man mano che si giunge al recapito finale in via di Lucia /Depuratore Casa del Lupo) Al momento non ci sono margini per l'incremento di portata o la concessione di nuovi scarichi produttivi di valore elevato (vedi cartiere). Le osservazioni precedentemente trasmesse riguardanti acquedotto e fognatura risultano invariate.		-	All'interno delle direttive per il R.U. (ovvero Piano Operativo) aggiungere punto seguente in coda all'art. 46 punto 3) – Deficit Depurativo/carico inquinante e rete fognaria delle NTA: 3.13 Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione relativi a insediamenti produttivi che prevedano nuovi allacci fognari saranno sottoposti al parere preventivo del gestore della pubblica fognatura. In caso non sia possibile l'allaccio alla pubblica fognatura la fattibilità di ciascun intervento dovrà essere valutata caso per caso prevedendo il collegamento diretto all'impianto di depurazione di Casa del Lupo o in alternativa realizzando impianto di depurazione dei reflui industriali dedicato con processi di affinamento terziario in grado di consentire il riuso interno alla attività produttiva.	SI	L'accoglimento del contributo (anche se il dettaglio della tematica attiene al RU/PO) determina l'integrazione dell'art. 46 della disciplina di Piano. Per completezza sono quindi integrati il Cap 1.3.2.1 del Punto b) e il Cap 1 del Punto g) del Rapporto Ambientale anche se nella valutazione era stato già prescritto il recupero delle acque al fine di conseguire il massimo risparmio idrico e l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura ove disponibile il servizio.

F- REGIONE TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI (PROT. COM. N° 20868 DEL 30/12/2014)

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	DPGR 76/R/2012 (tutela acque dall'inquinamento)	Accoglibile	-	NO	SI	Trattasi di riferimento normativo, il cui rispetto è un obbligo di legge. In particolare, si fa presente che il DGR 76/R del 2012 tratta di modifiche sostanziali al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R del 2008 citato quale riferimento normativo al Punto e) Cap 1.2.4. Sono stati meglio esplicitati i contenuti dello stesso DPR 46/R.
Settore "Tutela e gestione delle risorse idriche"	DPGR 2/R del 2007 (coerenza con i piani e i programmi dell'AIT)	Accoglibile		NO	SI	Si fa presente che, a seguito della L.R. 69 del 28/12/2011, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità di Ambito territoriale ottimale (AATO) dal 01/01/2012 sono state trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità Idrica Toscana. All'interno del RA non è presente esplicito riferimento alla valutazione di coerenza con piani e programmi dell'AIT, ovvero il Piano di Ambito approvato dall'Assemblea Consortile dell'AATO con deliberazione n. 16 del 27.11.2006 e aggiornato nel 2008 (http://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/opere-pubbliche/piano-di-ambito/conferenza-territoriale-n-2-basso-valdarno-piano-d-ambito-per-la-societa-acque-s-p-a/piano-d-ambito-acque-s-p-a/view) (http://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/opere-pubbliche/consultazione-piano-di-ambito-2014) e il Programma degli interventi del Servizio Idrico Integrato per soggetto gestore 2014-2021 approvato con deliberazione Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 27 /12/2013 643/2013/R/IDR (http://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/disposizioni-generali/atti-generali/delibere/delibere-anno-2014/deliberazione-n-6-del-24-aprile-2014-aggiornamento-dei-programmi-degli-interventi-piani-economico-finanziari-e-predisposizioni-tariffarie-2014-2015-peri-gestori-del-sii-della-toscana-ai-sensi-della-deliberazione-aeeg-643-2013-r-idr/allegato-n-1-programmi-degli-interventi/conferenza-territoriale-n-2-acque-s-p-a/view) Il Rapporto Ambientale è stato integrato con tali elementi di verifica al Punto a) rispettivamente ai Cap. 2.11 e Cap. 2.12
	Del C.R. n° 6/2005 (approvazione Piano Tutela Acque):	Accoglibile		Nelle direttive per il R.U. (ovvero Piano Operativo), all'art. 46 punto 1) – Acqua, inserire il seguente punto: 1.6 Nel RU/PO prevedere misure per la riduzione degli scarichi in acque superficiali provenienti da impianti in AIA.	SI	Al punto 2.6 del RA viene preso in considerazione il Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino settentrionale approvato con DPCM 21/11/2013. Vengono riportare una serie di misure previste dal piano per la tutela della risorsa: ridurre prelievi da falda, ridurre consumi in agricoltura, tutela aree di pertinenza dei corsi idrici. Il punto a) al Cap. 2.13 del R.A. è stato integrato con la verifica dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque e al Cap. 1.3.2.2 del Punto b) è stata rimandata al dettaglio del RU/PO la definizione di misure per la riduzione delle emissioni nell'ambiente e nei corsi d'acqua provenienti da impianti in AIA.
	- Richiedere, in fase di adozione del PS e delle varianti allo stesso, il parere alle AIT in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idropotabile	Accoglibile	-	NO	SI	Il PS completo in ogni sua parte è stato inviato a AIT come soggetto competente in materia ambientale ai fini di acquisirne il parere all'interno della procedura di VAS. Vd contributo del Gestore del SII Acque SpA (Prot. Com. n° 20766 del 29/12/2014)

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	- Individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico	Accoglibile		NO NO	SI	All'interno del R.A. e più specificatamente al punto b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma, sono stati presi in considerazione gli elementi forniti da Acque spa all'interno del contributo espresso in fase di consultazione del documento preliminare (prot. com. nº 16923 del 18/10/2011) per quanto riguarda lo stato della rete fognaria e della rete acquedottistica. In base ai contenuti riportati nel R.A. le zone di accertata sofferenza idrica ove non ci sono margini per incrementi di consumi sono quelle servite da acquedotto alimentato dalla rete di Capannori (Pozzi Nuovo Centro). Inoltre: l'unico impianto che garantisce disponibilità idrica per un eventuale sviluppo urbanistico è quello del Pollino che già serve anche buona parte della Valdinievole in quanto le portate dei pozzi della Centrale Pacconi e dei pozzi Nuovo Centro non risultano incrementabili. Essendo le valutazioni del RA basate su parere pervenuto a fine 2011 e considerato che il RA cosi elaborato è stato sottoposto a parere di Acque spa, che ha trasmesso osservazioni solo in merito agli scarichi (Prot. Com. nº 20766 del 29/12/2014), si ritengono allo stato attuale sufficienti gli elementi valutati. Si prescrive che in fase di elaborazione del Piano Operativo vengano aggiornate le valutazioni con nuovo coinvolgimento dell'ente gestore.
	Prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione	Accoglibile	-	All'interno delle NTA all' Art. 46 Inserire i seguenti commi: 3.13 Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione relativi a insediamenti produttivi che prevedano nuovi allacci fognari saranno sottoposti al parere preventivo del gestore della pubblica fognatura. In caso non sia possibile l'allaccio alla pubblica fognatura la fattibilità di ciascun intervento dovrà essere valutata caso per caso prevedendo il collegamento diretto all'impianto di depurazione di Casa del Lupo o in alternativa realizzando impianto di depurazione dei reflui industriali dedicato con processi di affinamento terziario in grado di consentire il riuso interno alla attività produttiva.	SI	L'accoglimento del contributo (anche se il dettaglio della tematica attiene al RU/PO) determina l'integrazione dell'art. 46 punto 3) Deficit depurativo / Carico inquinante e rete fognaria per quanto riguarda il dettaglio della disciplina in merito alla necessità di allaccio alla fognatura o di individuazione di opportune misure a tutela delle acque superficiali, del suolo e del sottosuolo, qualora tale allaccio non sia possibile (dettaglio da rimandare al RU/PO). Tale osservazione va a integrare anche il Rapporto Ambientale, in particolare al Punto b) Cap. 1.3.2.3 e al Punto g) Cap. 1
	Prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali	Accoglibile	-	₹	SI	Dettaglio specifico da Piano Operativo ovvero RU, già presente nelle NTA art. 46 punti da 2.3 a 2.7 e nelle prescrizioni di RA (Cap 1.3.2.3 Punto b)). Si consideri che, a seguito del contributo dell'AdB del Fiume Arno (osservazione A1) l'art. 46 punto 2) è stato integrato con l'alinea 2.8 relativo alle prescrizioni di cui all'art. 7 del Piano Stralcio Bilancio Idrico per gli acquiferi a grave deficit di bilancio idrico.
	- Imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera	Accoglibile	-		SI	Dettaglio specifico da RU già presente nelle NTA art. 46, punto 2.6. Risulta coerente con le prescrizioni di RA in merito alla necessità di rimandare al PO e al RE una specifica disciplina in merito all' utilizzo di impiantistica che riduca i consumi idrici sia negli interventi edilizi che a scopo produttivo e irriguo (Cap. 1.3.2.2 Punto b)).
	- Prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idropotabile	Accoglibile	-		SI	Dettaglio specifico da Piano Operativo ovvero RU, già presente nelle NTA art. 46 punto 2.3 e nelle prescrizioni di RA. Tali prescrizioni sono rinforzate dal recepimento nelle NTA delle prescrizioni di cui all'art. 7 del Piano stralcio bilancio idrico del fiume Arno (osservazione AdB del fiume Arno).

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	Per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. nº 185/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali	Accoglibile -		All'interno delle NTA Art. 46 3) Deficit depurativo / Carico inquinante e rete fognaria Aggiungere il seguente obiettivo: 3.14 In caso di utilizzo irriguo delle acque reflue depurate è necessario rispettare il D.M. n° 185/2003 che fornisce limiti più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali.	SI	Si prende atto del fatto che la normativa nazionale in materia di riuso è rappresentata dal D.M. n° 185/2003 e si prescrive il recepimento normativo all'interno della disciplina della variante al PS. Tale riferimento normativo è stato inoltre inserito al punto e) del R.A. insieme con parte dei decreti attuativi del D.Lgs 152/06per quanto riguarda la parte Terza. Inoltre tale prescrizione è stata integrata al cap. 1.3.2.1 del Punto b)
	Acquisire il parere dell'AIT e del Gestore unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del SII presenti nell'area interessata dai lavori	Accoglibile -				
	Progettare e realizzare le o pere di fondazione e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni di falda.	Accoglibile -			SI	Si prende atto dell'osservazione riguardante elementi con livello di dettaglio da Piano Operativo e da Piano attuativo e si prescrive il recepimento normativo all'interno delle direttive
	Adottare, sia durante i lavori che in fase di esercizio, opportune cautele e dispositivi per evitare incremento di solidi sospesi e apporto di inquinanti alla risorsa idrica nel rispetto del D.Lgs 152/06 parte III e L.R. 20/2006.	Accoglibile -				delle NTA del RU/PO
	Evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.	Accoglibile -				
	Componente atmosfera					
dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico	() I Comuni soggetti all'elaborazione della PAC, per effetto dell'art. 12 c.5 della L.R. 09/2010, qualora individuino interventi che comportano modifiche agli strumenti della pianificazione territoriale, adegueranno a essi i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico.	Accoglibile			SI	Si prende atto del riferimento normativo richiamato. Nella Redazione del Piano Strutturale si è tenuto conto delle risultanze del PAC anche se alcuni degli interventi previsti (ad es rotatorie per la fluidificazione del traffico o progetti specifici come la realizzazione dei tronchetti ferroviari) risultano specificatamente oggetto di RU/PO. Dato che la problematica investe l'intera Piana di Lucca è attualmente in fase di definizione un protocollo di intesa che coinvolge tutti i comuni (Lucca, Porcari, Capannori, Montecarlo e Altopascio) per un'azione sinergica sul fronte della tutela della qualità dell'aria. In particolare l'accordo prevede la redazione di un nuovo Piano d'azione comunale (Pac) d'area vasta che diventerà vincolante per tutti. Gli eventuali interventi previsti dal PAC confluiranno quindi nel RU/PO e nel Regolamento Edilizio. Per quanto riguarda il Piano urbano della mobilità e Piano urbano del traffico il Comune di Porcari non è tenuto per legge alla redazione degli stessi.
energia, qualità	Gli atti di pianificazione territoriale a livello comunale, in coerenza con il PRQA, dovranno essere finalizzati a preservare la risorsa aria. () In attesa della sua approvazione lo strumento di programmazione regionale è rappresentato dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM) approvato con Del C.R. n°44 ai sensi dell'art. 17 c.1 della L.R. 09/2010	Accoglibile -			SI	Il RA al Cap. 2.9 del Punto a) ha preso in considerazione i PRQA 2012-2015; nello stesso Cap . sono stati integrati contenuti del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM approvato con Del C.R. n°44 ai sensi dell'art. 17 c.1 della L.R 09/2010.
Settore	COMPONENTE ENERGIA () Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale					

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	A1) prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, contenute nel DPR 59/2009 Lo strumento urbanistico non ha molto da dire rispetto a una norma vigente se non opportunamente richiamarla; rimane, a lato, il problema dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto di tali standard di qualità. Lo strumento può anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che la norma citata, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato. A2) Prescrizioni di cui alla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione	Accoglibile - Accoglibile -	Modificare le NTA Art. 45 – Energia e produzione da fonti rinnovabili, come segue: 1) Consumi energetici Obiettivi: 1.1 Favorire il risparmio energetico e ridurre in modo significativo i consumi di energia e l'uso dei combustibili fossili, soprattutto nel comparto produttivo. 1.2 Riduzione emissione gas serra. 1.3 Utilizzo di FER e bilancio della CO2 Direttive: Nel rispetto della normativa in materia e di piani e programmi vigenti l'R.U. dovrà valutare la sostenibilità delle proprie previsioni	SI	
	energetica in edilizia Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare in modo preciso la norma vigente (DPR 59/2009). Lo strumento può anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che il dpr 59/2009 citato, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato. Lo strumento deve tener conto che è in via di recepimento la Dir 2010/31/UE: la Direttiva richiede sforzi supplementari per ridurre il consumo energetico del tessuto edilizio. In un punto la Direttiva da un criterio diretto, che è opportuno i Comuni già recepiscano: entro il 2020 (entro il 2018 in caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero" All'Ente locale spetta poi permettere le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.		verificando il soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità: 1.1 Nella ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e nella realizzazione di nuovi edifici si dovrà favorire l'impiego di tecnologie bioclimatiche e gli interventi che riducano i fabbisogni energetici a livelli più bassi possibile e coperti in misura significativa da energia da fonti rinnovabili e dal massimo sfruttamento della radiazione solare. 1.2 Realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale. 1.5 Promozione del «ciclo chiuso» della risorsa energetica nel comparto industriale. 1.3 Individuare possibili forme di incentivi economici e finanziari diversificati secondo livelli prestazionali raggiunti con l'abbattimento dei fabbisogni energetici.	SI	L'accoglimento del contributo determina l'integrazione dell'art. 45 c.1 della disciplina di Piano (Consumi energetici) per quanto riguarda le direttive impartite al RU/PO. Risulta ovvio l'obbligo di attenersi alle norme di legge (peraltro in continua evoluzione e aggiornamento in materia) e nell'elaborazione del PO saranno valutati eventuali prescrizioni più stringenti per quanto riguarda la prestazione energetica nell'ambito degli interventi edilizi. Il RA al punto 2.2 ha preso in considerazione il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) approvato con del. C.R. n°47 del 08/07/2008 e al punto 2.8 ha preso in considerazione il Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) 2012-2015. Tra l'adozione e l'approvazione della variante al PS sono stati approvati il PAER 2012-2015 con Del C.R. n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 2015 il PIT con valenza di Piano Paesaggistico con Del C.R. n. 37 del 27/03/2015 Nel Rapporto Ambientale è riportato l'aggiornamento
	A3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal D.Lgs 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.Lgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio. () Si ricorda che eventuali obblighi previsti ai Comuni sulla stessa materia dovranno essere adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 28/2011. Se non adeguati, sono già decaduti automaticamente. () Lo strumento urbanistico dovrebbe innanzitutto recepire il dettato del D.Lgs 28/2011 Lo strumento ha quindi il compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico artistico li sottrae all'obbligo del D.Lgs 28/2011 Lo strumento ha poi ampi spazi residui sul tema relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.Lgs 28/2011 (si pensa alle ristrutturazioni integrali degli immobili <1000 mq) L'Ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi (ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate e il sopracitato "diritto al sole")	Accoglibile -		SI	rispettivamente ai Cap. 2.2 e 2.8 al Punto a) e al Cap 2.4 del Punto e) per quanto riguarda l'entrata in vigore del PAER e al Cap. 3 del Punto a) e al Cap 2.4 del Punto e) per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'integrazione del PIT con valore di Piano paesaggistico. Nel Rapporto Ambientale al Punto e) Cap. 2.4 sono state integrate le norme relative alle prestazioni energetiche in edilizia e sono stati riportati alcuni documenti di riferimento.
	B1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali sul fotovoltaico e per altre fonti rinnovabili. La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni e occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione da a chi produce energia da rinnovabili. () In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione	Non Accoglibile -		NO	La riduzione dei consumi energetici con ricorso a energie rinnovabili risulta tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale del P.S (vd Cap 1 del Punto e) del RA). Il Piano Strutturale delinea delle linee strategiche di sviluppo senza andare a localizzare. La localizzazione degli interventi sarà disciplinata dal Piano Operativo. Pertanto l'osservazione non è pertinente e quindi non è accoglibile.

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	adeguata ai consumi previsti per l'area B2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio Una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione dovrà comunque essere localizzato in prossimità dell'area fornita	Accoglibile	-		NO	Si precisa che tale disciplina è già stata regolamentata dall'amministrazione comunale con Delibera di Consiglio Del C.C. n° 64 del 13/07/2010 da aggiornare in relazione agli sviluppi normativi riportati al Punto e) del Rapporto Ambientale e in continua evoluzione
	B3) Realizzazione di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio () Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbe concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà però essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee e da quanto sarà dettato dal PAER sempre sul tema ()	Parzialmente Accoglibile		Modificare Art. 45 1.7 La zonizzazione delle aree destinate ad impianti di produzione di forme di energia di tipo rinnovabile anche non connessi alle esigenze energetiche di uno specifico edificio è di pertinenza del Piano Operativo.		Gli obiettivi del PS favoriscono il ricorso a forme di energia di tipo rinnovabile anche non connessi alle esigenze energetiche di uno specifico edificio. Oltre alle zone individuate dal PIT (allegato a1) e dagli specifici allegati del PAER (come riportate nel Rapporto Ambientale, Punto a) e Punto e)), l'amministrazione comunale di Porcari ritiene di applicare criteri più restrittivi negando la possibilità di realizzazione di impianti a biomassa sul proprio territorio. Questo in ragione dei dati sulla qualità dell'aria e a tutela della salute dei residenti. Si fa comunque presente che, ai sensi dell'allegato 2 del PAER, tra le aree non idonee per la realizzazione di impianti a biomassa ricadono, oltre agli immobili e alle aree ex art. 136 del D.Lgs 42/2004, alle zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 e alle aree residenziali (come definite dagli strumenti urbanistici comunali) anche i centri abitati (come definiti dall' art. 3 del D.Lgs. 285/1992) dei Comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione dei Piani di azione Comunale (PAC) individuati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 9/2010 ed in prima applicazione quelli di cui all'Allegato 4 della DGR 1025/2010 (tra cui è compreso Porcari). Tale considerazione non tiene comunque conto delle eccezioni alla non idoneità espresse nello stesso allegato al PAER (Par. 3).
	INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE () tutti i Comuni sul cui territorio sono (o saranno) ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono verificare che siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale così come previsto dal DM 09/05/2001. In sostanza il Comune interessato dalla presenza di Industrie a rischio, ricadenti negli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/99, nel processo di pianificazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti deve effettuare una valutazione di compatibilità di tali industrie rispetto agli insediamenti e alle risorse vulnerabili presenti e/o contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale valutazione si sostanzia nella predisposizione di un elaborato tecnico redatto, ai sensi dell'art. 4 del DM 09/05/2001, denominato R.I.R. quale parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del RU	Accoglibile	-	Modificare I' art. 48 rimandando all'allegato tecnico RIR in allegato.	SI	L'Elaborato Tecnico RIR facente parte della Variante Generale al Piano strutturale adottato con D.C. n° 54 del 15/10/2014 è stato integrato per il recepimento delle osservazioni contenute all'interno del parere del CTR (prot n° 19977 del 22/11/2012). L'accoglimento del contributo determina l'integrazione dell'art. 48 della disciplina di Piano rimandando all'allegato tecnico RIR in allegato. Tale osservazione va a integrare anche il Rapporto Ambientale, in particolare ai Cap 2.11.2 del Punto e), Cap 2.5.1.1.7 UTOE Ginesi, Cap. 2.6.1.1.7 UTOE Centrale; Cap. 2.10.2.2.8 del punto f) e Cap 9 del punto g)). I Comuni hanno il compito di individuare e disciplinare, attraverso i propri strumenti urbanistici, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenendo conto di tutte le problematiche territoriali relative all'area vasta e di predisporre l'Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti RIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione e di trasmettere le informazioni contenute nell'elaborato a tutti gli enti locali territorialmente interessati dagli scenari incidentali.

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	COMPONENTE RUMORE () Con riferimento alle procedure di cui all'art 15 della L.R. 1/2005, si fa presente che i Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della L.R. 89/98 e di seguito riportato: 1-I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il PCCA entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 c.5 lettera b) 2-I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. 01/2005, sia avviato successivamente all'adozione del PCCA devono essere adeguati con esso 2bis-In attuazione di quanto previsto all'art. 6 c.2 della L.447/1995, i Comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 05/12/1997	Accoglibile	-		SI	Il comune è dotato di PCCA approvato con DCC n°9 del 03/06/2005 quindi in data posteriore all'approvazione del Piano strutturale, risalente al 1998 (approvato con Accordo di Pianificazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 5/95). La presente variante generale al PS (che tiene conto anche delle varianti puntuali succedutisi in questi anni) ha tenuto conto della coerenza con il PCCA comunale. Risulta ovvio che tale analisi di coerenza sia da effettuarsi anche in sede di PO.
	COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI					
	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO A BASSA FREQUENZA-FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI () Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono tenere conto delle fasce di rispetto fornite ai comuni dai gestori	Accoglibile	-	Si veda commento a contributo Terna (CONTRIBUTO D).	SI	L'accoglimento del contributo (anche se il dettaglio della tematica attiene al RU/PO) determina l'integrazione dell'art. 45 della disciplina di Piano. Tale osservazione va a integrare anche il Rapporto Ambientale, in particolare al Punto f) per quanto concerne i vincoli tecnici per UTOE (Cap 2.1.1.7; Cap 2.2.1.7; Cap. 2.3.1.7; Cap. 2.4.1.7 per quanto concerne le valutazioni circa la qualità della vita e la salute umana. Inoltre il rispetto delle distanze dagli elettrodotti è inserito tra le prescrizioni di cui al Cap. 7.3.2 del Punto b).
	Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza- localizzazione degli impianti di radiocomunicazione Ai sensi della L.R. 49/2011 i comuni devono effettuare la programmazione delle installazioni di impianti d radiocomunicazione (tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica) e individuare nel regolamento urbanistico le aree idonee per gli impianti. La legge stabilisce all'art. 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art. 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti è definito tra l'altro nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal regolamento urbanistico (art. 9 c.1 lett.b)) sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti. Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici, i programmi di sviluppo della rete e i programmi comunali degli impianti sono elaborati (art. 17 c,2) nel rispetto dei criteri di localizzazione (art. 15 c.6 stabilisce la scadenza del 25/03/2012 per l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla L.R. 01/2005. E' solo richiesto che siano adottate procedure che rispettino le procedure di cui al c.3 dell'art. 9	Accoglibile			SI	Si prende atto del contributo e si prescrive il rispetto dei contenuti di legge in materia di localizzazione di impianti di radiocomunicazione richiamato in sede di Piano Operativo, ovvero RU. La localizzazione degli interventi sarà disciplinata dal Piano Operativo. Il Piano Strutturale delinea delle linee strategiche di sviluppo senza andare a localizzare. Pertanto l'osservazione non è pertinente e quindi non è accoglibile. Nel R.A. sono specificate le attuali localizzazioni degli impianti SRB e RTV presenti sul territorio comunale (Cap 7.2.2 e Cap 7.2.3 del Punto b))

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	Radioattività ambientale- RADON () Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di costruzione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni già costruite, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare le suddette misure di protezione dal radon dovrebbero consistere nell'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e nella protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo	Accoglibile	-		SI	Livello di dettaglio da Piano Operativo e da Piano attuativo ovvero da Regolamento Edilizio e comunque legato alle disposizioni per l'edilizia sostenibile di cui al Cap 2.4 del Punto e) del Rapporto Ambientale. Si fa presente che nel R.A. sono stati riportati i dati Arpat relativi ai valori di Radon misurati sperimentalmente sul territorio comunale (cap 8.1.3 del Punto b))

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
zione del territorio"	La variante in oggetto, pur apportando significative riduzioni al dimensionamento del PS vigente, prevede comunque la riconferma di consistenti previsioni di carattere produttivo, commerciale e residenziale in particolare nelle UTOE Polo cartario, "Ferrovia", "Ginesi" e "Centrale". Assumono infatti particolare rilevanza, per il consumo di aree agricole residuali e non urbanizzate, le previsioni di carattere produttivo nel sistema funzionale della qualità insediativa delle attività produttive (UTOE Polo Cartario) e quelle di carattere residenziale nel Sistema funzionale della qualità insediativa, della residenza e dei servizi per il cittadino (UTOE Centrale, Ginesi e Rughi)	Non accoglibile	La definizione dei margini dei sistemi funzionali si è svolta in sostanza sovrapponendo i confini delle ZTO del vigente R.U. e la carta dell'uso del suolo del quadro conoscitivo. In alcuni casi si è ritenuto di correggere il perimetro dei sistemi funzionali, apportando alcuni modesti ampliamenti e rettifiche ove si è ritenuto dover andare a definire meglio i margini dei tessuti edilizi esistenti al fine di migliorare l'assetto urbanistico.		NO	La valutazione dell'impatto sul consumo di suolo (Punto fi evidenzia la percentuale di trasformazione per UTOE i relazione alla superficie già urbanizzata e a quella no urbanizzata. Il dato risulta in eccesso perché i calcoli relativi a consumo di suolo sono espressi in termini di SUL e non o superficie coperta (o SF). In alcune UTOE (ad es Gines Centrale, Rughi) il dimensionamento previsto ha tenuto i considerazione i fabbricati ritenuti in sede impropria (riporta nella scheda per UTOE nell'ambito delle analisi relative a quadro propositivo) per i quali sarebbe auspicabile un delocalizzazione in un contesto a minor impatto sulla funzion residenziale. Infatti, una volta delocalizzata l'attività, specifich schede di RU hanno già definito la destinazione funzionale deg edifici. In questo caso si tratta quindi di interventi di recupero de patrimonio edilizio esistente. Il dimensionamento delle UTO che ricadono nel sistema funzionale produttivo tiene i considerazione le superfici delle attività che potrebbero esser oggetto di delocalizzazione, prevedendo una SUL che consenti il permanere delle stesse sul territorio comunale.
Settore "Pianificazione	In relazione alle previsioni sotto elencate, si ritiene che possano sussistere possibili profili di incompatibilità e di contrasto con i contenuti paesaggistici del PIT e in particolare con i contenuti di cui alla scheda relativa all'Ambito di Paesaggio del PIT n° 14 "Piana di Lucca":					
55	- UTOE 1 – "Padule"- Le nuove previsioni residenziali inserite oltre le aree di frangia degli insediamenti urbani incidono e contribuiscono alla dispersione degli insediamenti sul contesto prevalentemente rurale;	Parzialmente Accoglibile	Trattasi di aree già in parte urbanizzate e pianificate nel vigente Regolamento urbanistico. Si ritiene pertanto di non modificare la previsione indicata ma eventualmente di indicare per il Piano Operativo una destinazione di zona ad edilizia residenziale privata e/o pubblica con villette singole o bifamiliari, lasciando ampi spazi a verde pubblico e/o privato, evitando in questa maniera la creazione di cortine		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che l valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborat all'interno del R.A. sia sufficiente.

ettore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
			impenetrabili. Il Piano Strutturale prescriverà tramite il P.O. per queste aree il completamento delle aree già urbanizzate all'interno del perimetro urbano.			
	- UTOE 3 "Polo Cartario" – Le nuove previsioni delle attività produttive lungo l'autostrada costituiscono un ostacolo alla integrità percettiva degli scenari paesaggistici da e verso le visuali di collina e di fondovalle. Si ritiene pertanto opportuno riconsiderare l'utilizzo di tali aree	Parzialmente Accoglibile	Il Polo Cartario del Comune di Porcari è il più importante Polo italiano se non Europeo. Tale polo è stato, durante il lungo periodo della crisi, un fattore trainante per tutta l'economia locale. Tale aree risultano essere fondamentali per eventuali ampliamenti delle attività produttive esistenti. Prescrizioni potranno essere dettate per il Piano Operativo che dovrà lasciare ampi coni visivi da e verso la collina, con altezze massime dei fabbricati non superiori rispetto a quelli esistenti. (vedi art NTA che già disciplina questo aspetto)		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
	- UTOE 4" Ferrovia"- Le nuove previsioni delle attività produttive poste alla propaggine del confine comunale est, incidono in un cotesto rurale contribuendo alla densificazione degli insediamenti	Non Accoglibile	Trattasi di area già urbanizzata, non evidente dalla cartografia di base in quanto non aggiornata. Su quest'area sono già stati realizzati i tronchetti ferroviari di collegamento tra la linea ferroviaria e le cartiere.		NO	
	- UTOE 5 "Ginesi" – Si rileva che all'interno del sistema funzionale della qualità insediativa delle attività produttive nell'ambito delle aree commerciali lungo la Via Puccini, è stata inserita un'area che nel PS vigente ricade nella UTOE delle aree destinate a cassa di espansione. Si ritiene pertanto opportuno che tale area sia esclusa dal sistema funzionale delle aree commerciali oppure che la disciplina relativa al sistema suddetto escluda nuova edificazione in tale area	Non Accoglibile	Come precisato all'art. 40 della disciplina di Piano (Disposizioni correlate alle aree destinate alle opere di regimazione idraulica) 2. Le aree distinte nell'Elaborato QP.I-01 (Carta degli interventi di natura idraulica) come aree di tipo A comprendono le aree destinate alla realizzazione di opere finalizzate alla regimazione idraulica (casse di laminazione, nuovi canali, etc.). Tali aree sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. ()		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
	- UTOE 6 "Centrale2- l'area posta nella propaggine sud- est inclusa nel sistema funzionale dell'area urbana rarefatta, comporta un nuovo utilizzo di suolo in prossimità di un'area già destinata ad edificazione di carattere residenziale che risulta soltanto parzialmente urbanizzata. Si ritiene opportuno che il PS prescriva al RU il completamento delle aree già in parte urbanizzate evitando ulteriore consumo di suolo.	Accoglibile	Il Piano Strutturale prescriverà tramite il P.O. per queste aree il completamento delle aree già urbanizzate all'interno del perimetro urbano.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
	Anche per le seguenti previsioni e aree già presenti nel PS vigente e					Nella matrice di cui al Cap 3 del Punto a) del Rapporto Ambientale è riportata l'analisi di coerenza tra gli

re	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	riconfermate, si ritengono necessari opportuni approfondimenti e verifiche, in quanto possono sussistere possibili profili di incoerenza e incompatibilità con i contenuti paesaggistici del PIT, anche alla luce del mutato quadro normativo					obiettivi/azioni di PS e quelli di PIT, PTC, PTC in fase di aggiornamento, DPGR 2/R del 2007, <u>PIT con valenza di piano paesaggistico nella versione adottata tenendo conto degli ambiti e delle misure di salvaguardia.</u> Inoltre, per ciascun obiettivo/azione di PS per cui è stata verificata la coerenza sono riportati gli articoli di riferimento della disciplina di Piano.
	- UTOE 3 "Polo Cartario"- la previsione di attività produttive posta nella propaggine est del confine comunale sopra un contesto prevalentemente rurale, viene ora ulteriormente incrementata. Si ritiene pertanto che debbano essere fatte verifiche e approfondimenti per rivedere l'intera previsione	Non Accoglibile	L'amministrazione comunale si è posta come obiettivo prioritario quello di allontanare dal centro urbano le aziende incompatibili per la vicinanza con le abitazioni. La citata area è stata individuata come area potenzialmente idonea per accogliere le aziende che, con opportuni incentivi, saranno destinate alla delocalizzazione. (Vedi art delle NTA)		NO	
	- UTOE 5 "Ginesi"- l'area posta sul limite nord-ovest del confine comunale già classificata nel PS vigente come "area destinata a corridoio infrastrutturale" viene ora individuata come area industriale per attività produttive. Trattandosi di un contesto prevalentemente agricolo della pianura storica, è opportuno approfondire le verifiche di compatibilità con la disciplina paesaggistica del PIT anche al fine di limitare il nuovo consumo di suolo.	Non Accoglibile	Trattasi di area già urbanizzata sita tra grossi complessi industriali e la nuova viabilità provinciale di Salanetti. Nel vigente R.U. è già possibile attuare il completamento della zona per mezzo di piano attuativo.		NO	
	 UTOE 7 "Rughi"- la previsione residenziale posta sul confine con le UTOE "Centrale" e "Collina" appare poco compatibile con i contenuti paesaggistici del PIT in relazione alla eccessiva dispersione insediativa su un contesto prevalentemente agricolo. Si ritiene pertanto opportuno riconsiderare la consistenza della previsione 	Parzialmente Accoglibile	Trattasi di area in parte già prevista per insediamenti residenziali nel vigente Regolamento Urbanistico in parte all'interno di opere di urbanizzazione destinate alla viabilità. Tra l'altro su alcune di queste zone sono già state convenzionate le opere di urbanizzazione per l'attuazione delle stesse.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che I valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborat all'interno del R.A. sia sufficiente.
	In relazione alle sopra citate previsioni, risultano necessari approfondimenti delle verifiche di compatibilità e coerenza in riferimento ai seguenti valori estetico percettivi, obiettivi di qualità e azioni prioritarie di cui alla scheda dell'ambito di paesaggio n° 14 (Piana di Lucca)(,)		Lo Statuto del Territorio e le azioni di trasformazione riportate nella disciplina del Piano Strutturale garantiscono la tutela e la permanenza dei valori estetico percettivi e sono coerenti con gli obiettivi di qualità di cui alla scheda le paesaggio Ambito 14 della Piana di Lucca.			
	Per quanto di espressa competenza comunale, si ritiene opportuno inoltre che, nel dimensionamento del PS (tabelle dimensionali di cui all'art. 28 delle NTA) sia espressamente individuata, complessivamente e per UTOE, la quota del dimensionamento destinata agli interventi di rigenerazione e recupero del Patrimonio	Accoglibile	In tutte le UTOE il 30% del dimensionamento previsto per la funzione residenziale e per la funzione commerciale sarà attuato e computato attraverso la disciplina del patrimonio	Modificare l'ultimo paragrafo dell'art. 28 delle NTA come segue: In tutte le Utoe Nell'UTOE 'Centrale' il 30% del dimensionamento previsto per la funzione residenziale e per la funzione commerciale sarà attuato e computato attraverso la disciplina del patrimonio	SI	Il recupero è preferibile rispetto alla nuova edificazione in quanto riduce la trasformazione dei suoli e permette la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente con positive conseguenze per la riduzione/risoluzione delle situazioni di eventuali condizioni di degrado. Nei centri/nuclei abitati agisce positivamente anche in

re	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	Edilizio Esistente, anche al fine di rendere prioritari gli interventi di recupero, limitando il consumo di suolo in edificato a fini residenziali.		edilizio e degli assetti insediativi esistenti. Si precisa che comunque, al fine di limitare il consumo di suolo, è sempre possibile utilizzare il dimensionamento per il nuovo impianto e destinarlo al recupero.	edilizio e degli assetti insediativi esistenti di cui al precedente punto b).		termini di ricostituzione del tessuto sociale. La limitazione di questa percentuale alla funzione residenziale e commerciale è dovuta alla necessità di evitare fenomeni di frammistione di tal destinazioni con quella produttiva per la quale è auspicata la delocalizzazione dai centri abitati. La percentuale del dimensionamento destinato al recupero per le funzioni residenziale e commerciale per ciascuna UTOE della presente variante generale al PS è stata oggetto di valutazione integrando l'analisi delle alternative di cui al punto h) de Rapporto Ambientale Il RA è stato integrato al punto f) per UTOE nell'ambito de Quadro Propositivo e dei dati relativi al dimensionamento di PS inoltre è stato integrato, sempre al punto f) al Cap. 2.10.2.2.3 relativo all'analisi dell'impatto sulla risorsa suolo a livello comunale. La modifica della disciplina risulta coerente con quanto prescritto al Punto g) Cap 3 in merito alla necessità di privilegiare i recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di limitare i consumo di suolo
-	A tale proposito si ritiene necessario che, in relazione alle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e dei servizi, le NTA prevedano indirizzi e prescrizioni destinati al successivo RU, finalizzati alla progressiva attuazione del tempo di dimensionamento del PS, nei rispetto di quanto previsto all'art. 8 c.4 del Regolamento di Attuazione 3R/2007	Accoglibile	Si prescrive che il primo Piano Operativo attui il 50 % del Piano Strutturale	In coda all'ultimo paragrafo dell'art. 28 delle NTA aggiungere quanto segue: Il primo Piano Operativo potrà attuare il 50% del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale.	si	La percentuale di attuazione del dimensionamento dell presente variante generale al PS è stata oggetto di valutazion integrando l'analisi delle alternative di cui al punto h) de Rapporto Ambientale
	Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 23 c.1 della disciplina del PIT 2007 gli interventi di recupero degli annessi agricoli che comportino il cambio di destinazione devono essere computati nel dimensionamento complessivo del PS	Non accoglibile	Tale disciplina è già prevista all'interno delle NTA all'art. 28, punto 2, lettera c			
	Si precisa altresì che la presente variante generale al PS, redatta in regime di salvaguardia del Piano Paesaggistico adottato con Del C.R. nº 58 del 02/0/2014, deve essere coerente con le prescrizioni relative ai beni paesaggistici	Accoglibile	Lo Statuto del Territorio e le azioni di trasformazione riportate nella disciplina del Piano Strutturale sono coerenti con le prescrizioni relativi ai beni paesaggistici.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che l valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborat all'interno del R.A. sia sufficiente.
	Al momento dell'approvazione è necessaria anche la coerenza dello strumento urbanistico con gli obiettivi di qualità e le direttive delle relative schede d'ambito., pertanto per le opportune verifiche in merito, si richiama al contributo del competente settore tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	Accoglibile	Al momento della chiusura delle procedura di VAS il PIT non era ancora stato approvato dalla Regione Toscana e pertanto non potrà essere oggetto di valutazione in tale ambito. Ciò nonostante, essendo comunque pervenuta osservazione relativamente alla pianificazione, si è proceduto verificare la coerenza rispetto agli obiettivi di qualità e direttiva della scheda d'ambito.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che I valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborat all'interno del R.A. sia sufficiente.
-	Si ricorda infine che con l'entrata in vigore della L.R. 65/2014, successiva all'adozione della suddetta variante generale, codesto Comune all'atto di approvazione dovrà applicare le disposizioni transitorie di cui al Titolo IX della stessa.		Costituisce riferimento l' Art. 229 della L.R. 65/2014 Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato			

H- REGIONE TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE (PROT. COM. N° 20868 DEL 30/12/2014)

Se	ettore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	Settore Produzioni Agricole Vegetali	L'Adozione di Variante Generale al piano Strutturale del Comune di Porcari (LU), non comporta nessuna problematica per le materie di competenza del settore Forestazione, Promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agro ambiente.		Si prende atto del contributo istruttorio da cui non scaturisce nessuna prescrizione o indicazione	-	SI	Si prende atto del contributo istruttorio da cui non scaturisce nessuna prescrizione o indicazione.

I - Provincia di Lucca - Servizio Tecnico, Pianificazione Territoriale e della Mobilità, Risorse Naturali e Politiche Energetiche- U.O. Pianificazione Urbanistica e Mobilità, S.I.T. e Programmi complessi (Prot. Com. n° 20940 del 31/12/2014)

Settor	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
TO DEL PIANO	A1. La disciplina normativa del PS assoggetti il rispetto dei requisiti dimensionali residenziali non solo in termini di SUL ma anche in termini di "abitazioni", e altresì, che il dimensionamento sia esplicitato ed individuato sia in termini di alloggi da recupero che di nuova costruzione in conformità con la disciplina del PTC. Il dimensionamento dovrà essere esplicitato in termini di alloggi anche per gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola;	Non accoglibile	Per il dimensionamento è stato seguito alla lettera quanto previsto dal DPGR n.3/R/2007 che, all'art. 7, c.2, prevede in forma esclusiva (in modo da rendere omogenei tutti i piani strutturali) che il dimensionamento delle funzioni sia espresso in metri quadrati di SUL e in posti letto per la funzione turistico-ricettiva. Si precisa che il PTC è stato approvato nel dicembre 2000 ai sensi della L.R. 5/95 e costituisce uno strumento redatto addirittura con la L.R. 5/95, ante LR 1/2005, ante PIT approvato nel 2007 e ante i relativi Regolamenti Regionali, ai quali peraltro non si è mai né adeguato né conformato (vedi artt.4 e 8 delle NTA del PTC). Inoltre l'articolo 89, c.2, delle NTA del PTC prevede che l'entità delle abitazioni calcolata secondo tale articolo sia convertita in mq. di superficie edilizie (SUL) o in mc. di volumi edilizi. In merito alla quota parte del dimensionamento da 'recupero' rispetto alla 'nuova edificazione' (nuovo impianto) il PS accoglie l'osservazione provinciale indicando la relativa quota parte. Il dimensionamento del PS ha dimensionato in termini di SUL anche gli edifici a destinazione agricola che mutano in altra destinazione.		NO	Nelle valutazioni le verifiche quali quantitative degli impatti per UTOE sono state effettuate sulla base del dato relativo agli abitanti insediabili fornito dai progettisti. Il calcolo è scaturito da un'analisi previsionale di popolazione nel comune di Porcari di poco superiore alle 10000 unità nel periodo di vigenza del PS e da una distribuzione della popolazione per UTOE sulla base del dimensionamento residenziale non attuato e di previsione. Dal n° medio d componenti per famiglia è stato quindi possibile stimare anche il numero di alloggi per le opportune verifiche di sostenibilità. Si ritiene quindi che, ai fini della valutazione ambientale strategica, la verifica di sostenibilità sia stata effettuata sia utilizzando la SUL (ad es per il consumo di suolo) che il numero di abitanti insediabili che il n° di alloggi di previsione
A) DIMENSIONAMENTO DEL	A2. Il dimensionamento del fabbisogno abitativo sia ridimensionato alle effettive necessità, e altresì, che sia reso coerente alle NTA e alla relazione allegata al PTC "con la possibilità di variare alcuni parametri (la quota del patrimonio recuperabile e la percentuale di fabbisogno sostitutivo)". La scelta di un diverso valore dei parametri dovrà essere giustificata sulla base di valutazioni accertate con specifiche ricerche sul patrimonio abitativo.	Non accoglibile	Il dimensionamento è scaturito in base alla necessità scaturite dalle analisi riportate nella relazione tecnica e su dati aggiornati rispetto a quelli riportati nel PTC.	-	NO	Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente sono stati considerati sia in sede di progettazione che di valutazione ambientale strategica i contenuti delle schede tratte dal Regolamento Urbanistico vigente (allegato QPR4 "Schedatura di dettaglio delle ZTO D3") relative ai fabbricati individuati sul territorio comunale e ritenuti in sede impropria. Questo al fine della salvaguardia della qualità della vita dei residenti, della riqualificazione del tessuto insediativo e della necessità di individuare una specifica localizzazione per le diverse funzioni così da ridurre il rischio di interazioni per frammistione
	A3. Il dimensionamento della superficie utile lorda (SUL) prevista per le funzioni commerciali, in conformità alle definizioni di cui all'art. 10 e 25 del DPGR 64/R, sia relativa solo alla SUL e non anche alla superficie di vendita. Pertanto si chiede che sia stralciato il termine "di vendita" dalla definizione di SUL, al comma 1 dell'art. 28 delle NTA del PS;	Non accoglibile	Il DPGR 64/R/2013 è divenuto efficace in data successiva alla osservazione provinciale. Comunque al di là di questo l'art.25 dello stesso precisa ulteriormente (anche ai sensi del Codice del Commercio e del relativo regolamento) la superficie di un esercizio commerciale definita come superficie di vendita. Poiché la superficie di vendita è comunque espressa in SUL si ritiene che ciò non contrasti con quanto previsto dall'art. 7, c.2, del DPGR n.3/R/2007.	-	NO	-
	A4. Il Rapporto Ambientale valuti compiutamente la sostenibilità del dimensionamento previsto dal PS in termini di alloggi, nonché gli effetti e impatti derivanti dalla previsione delle nuove infrastrutture;	Non accoglibile	Il Piano Strutturale è stato dimensionato in termini di SUL in conformità ai regolamenti regionali entrati in vigore successivamente al PTC e gerarchicamente sovraordinati.	-	NO	Si fa presente che nell'ambito del punto f) del RA, sia per UTOE sia in termini complessivi per il territorio comunale, sono state condotte le verifiche circa l'impatto sulle risorse sia in termini

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
			Tutte le valutazioni sono quindi state svolte in questi termini			qualitativi che quantitativi. Per quanto riguarda il consumo di alcune matrici (acqua, energia, suolo) e la produzione di altre (rifiuti, inquinamento da traffico) sono state effettuate delle stime quantitative basate sul nº di abitanti insediabili, come ricavato attraverso il dimensionamento residenziale fornito dai progettisti (SUL residenziale/ dimensioni medie per abitazione). Tali stime offrono un quadro di insieme dell'impatto delle previsioni sulle risorse e forniscono importanti elementi di valutazione per alcuni degli enti gestori al fine di verificare compiutamente la sostenibilità delle strategie di PS. Per altre funzioni, a parte la quantificazione del consumo di suolo le valutazioni risultano prevalentemente qualitative perché gli effetti sono direttamente correlati alla tipologia di attività insediata.
in de	5. Ai sensi delle disposizioni del DPGR 2/R, che sia verificata la perenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico ategrato dell'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) competente ai sensi ella legge regionale 21 luglio 1995, 81 (Norme di attuazione della egge 5 gennaio 1994, n. 36);				SI	Si fa presente che, a seguito della L.R. 69 del 28/12/2011, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità di Ambito territoriale ottimale (AATO) dal 01/01/2012 sono state trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità Idrica Toscana. A seguito dell'osservazione F il Rapporto Ambientale è stato integrato al punto a) con i Cap. 2.11 e 2.12 nei quali rispettivamente sono analizzati i contenuti del Piano d'Ambito dell'AATO e del Programma degli interventi del Servizio Idrico Integrato
ba id in po d'	6. Ai sensi delle disposizioni del DPGR 2/R, che sia verificata sulla ase degli elementi conoscitivi reperibili, la disponibilità della risorsa Irica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli asediamenti esistenti, tenendo conto: a) delle esigenze della opolazione presente e prevista come insediabile; b) degli incrementi luso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici; delle previsioni roduttive;			NTA Art. 46 – la salvaguardia e la tutela delle rete idrica superficiale e delle acque sotterranee. Al punto 2) consumi idrici aggiungere: 2.8 Nelle zone interessate dagli acquiferi a grave deficit di bilancio di cui all'art.7 del Piano Stralcio Bilancio Idrico del Fiume Arno valgono le seguenti prescrizioni: - Allo scopo di tutelare la risorsa idrica venga previsto il divieto di nuovi prelievi, a esclusione di quelli finalizzati alla ottimizzazione del sistema di prelievi esistenti o di quelli richiesti, a fini domestici, igienici e di antincendio, in aree non servite da pubblico acquedotto, con obbligo di installazione di contatore. - Vietare nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. - Per la verifica della disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli insediamenti esistenti che tenga conto: a) delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile; b) degli incrementi d'uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici; delle previsioni produttive, ciascuna proposta di nuovi insediamenti, o di ampliamento degli insediamenti esistenti sarà sottoposta caso per caso a parere del gestore del SII e dell'AIT	SI	Si fa presente che nell'ambito del punto f) del RA, sia per UTOE sia in termini complessivi per il territorio comunale, sono state condotte le verifiche circa l'impatto sulle risorse sia in termini qualitativi che quantitativi. Per quanto riguarda il consumo di alcune matrici (acqua, energia, suolo) e la produzione di altre (rifiuti, inquinamento da traffico) sono state effettuate delle stime quantitative basate sul nº di abitanti insediabili, come ricavato attraverso il dimensionamento residenziale fornito dai progettisti (SUL residenziale/ dimensioni medie per abitazione). Tali stime offrono un quadro di insieme dell'impatto delle previsioni sulle risorse e forniscono importanti elementi di valutazione per alcuni degli enti gestori al fine di verificare compiutamente la sostenibilità delle strategie di PS. Per altre funzioni, a parte la quantificazione del consumo di suolo le valutazioni risultano prevalentemente qualitative perché gli effetti sono direttamente correlati alla tipologia di attività insediata. Comunque si prende atto del contributo e si propone di modificare le direttive contenute all'interno delle nome tecniche di piano con l'introduzione della prescrizione che per nuovi insediamenti, caso per caso in sede di Piano Operativo e quindi di Piano Attuativo, sia prevista esplicitamente la richiesta di parere al Gestore del SII e all'AIT.
re ac	7. Ai sensi delle disposizioni del DPGR 2/R, che sia prevista la calizzazione degli impianti di fognatura e depurazione separati per le cque meteoriche e per le acque reflue, e che gli stessi siano ropedeutici o contestuali alla realizzazione dell'interventi. La		Si prende atto dell'osservazione e si rimanda all'art. 46, punto 3) Deficit Depurativo /Carico inquinante e rete	Si rimanda all'art. 41della disciplina di Piano (Disposizioni finalizzate al contenimento	SI	Nel Rapporto Ambientale al punto e) è riportata la disciplina di cui al DPGR 46/R del 2008 e viene richiamata con specifici i

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	soluzione di smaltimento dovrà essere conforme con la normativa vigente (D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08 settembre 2008 – Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), oltre che con le caratteristiche idrogeologiche e di vulnerabilità del territorio.		fognaria in cui sono riportate direttive in merito a quanto osservato.	dell'impermeabilizzazione del suolo)		indirizzi e prescrizioni al Cap 1.3.2.3 del Punto b).
	A8. Ai sensi delle disposizioni del DPGR 2/R, al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l'uso potabile e per l'uso non potabile dell'acqua, "i regolamenti edilizi comunali prevedono: a) per le zone industriali, sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate; b) per l'irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane."			Si vedano i punti 1 e 2 dell'art. 46 delle NTA.	SI	Al Cap 1.3.2 del Punto b) si fa esplicito riferimento alla necessità di definire, attraverso strumenti urbanistici di maggior dettaglio, le misure per conseguire il massimo risparmio idrico.
	B1. Che per una maggior chiarezza della norma, nelle NTA del PS venga disciplinato che "Nel caso di un possibile contrasto fra la disciplina dello statuto del territorio e quella dello strategia dello sviluppo, prevalgono nell'ordine le disposizioni relative alle Invarianti Strutturali e successivamente ai Sistemi e/o Sub Sistemi Territoriali, ai Sistemi Funzionali ed infine quelle relative alle UTOE".	Non accoglibile	Quanto evidenziato risulta già chiarito per la gerarchia con la quale sono state scritte le NTA: Invarianti Strutturali, Sistemi e/o Sub Sistemi Territoriali, Sistemi Funzionali ed infine quelle relative alle UTOE".	-	NO	-
UTOE	B2. Che vengano stabilite le quantità del dimensionamento del PS che potranno essere utilizzate con il primo RU, anche attraverso un ordine di priorità così come indicato al Titolo V del PTC, al c. 4, art. 8 del DPGR 9 febbraio 2007, n. 3/R, al fine di garantire la progressiva attuazione della strategia di sviluppo territoriale.	Accoglibile	Si prescrive che il primo Piano Operativo attui il 50 % del Piano Strutturale		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
FUNZIONALI E	B3. Che sia rivisto il perimetro del Sistema Territoriale 1 "Sistema Territoriale della pianura umida e palustre bonificata", tenendo in considerazione le analisi del quadro conoscitivo del Piano strutturale, nonché la tavola STA-02 "Strutture territoriali e invarianti strutturali", alzando e attestando il limite del sistema territoriale al confine con l'infrastruttura autostradale, in modo da salvaguardare il sistema degli ambienti umidi e dei paleo alvei dell'ex lago di Bientina, ed essere coerente con l'azione 4, obiettivi generali 4 "qualità ambientale del paesaggio" relativo agli obiettivi del Piano strutturale.	Non accoglibile	I perimetri sono scaturiti da un attenta analisi del territorio. Tutta la fascia lungo l'autostrada risulta fortemente occupata da attività industriali e artigianali che, per caratteristiche intrinseche, si ritiene che debbano essere inserite nel Sistema Territoriale 2.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
DI PIANO, SISTEMI TERRITORIALI, SISTEMI	B4. In merito ai sistemi funzionali che le azioni di trasformazione, sostituzione con cambio funzionale e/o ristrutturazione urbanistica siano adeguate e rese conformi al Capo I, del Titolo V "Il Sistema insediativo delle NTA del PTC", e altresì che la conversione di manufatti verso le funzioni residenziali, ammesse anche con ampliamento funzionale, siano assoggettate alla pianificazione attuativa ai sensi dell'art. 107 della L.R. 65/2014 al fine di definirne corretti inserimenti paesaggistici e urbanistici e una puntuale verifica della sostenibilità territoriale ed ambientale, anche ai sensi del comma 10 dell'art. 4 della L.R. 65/2014.	Non accoglibile	Il Piano strutturale prevede già che il Piano Operativo dovrà individuare gli interventi soggetti a Piano attuativo. Inoltre il Piano Strutturale è stato adottato precedentemente all'entrata in vigore della LR. 65/2014 pertanto si ritiene, in questa fase, di non dover adeguare il piano alla citata normativa. Comunque per quanto riguarda le azioni di trasformazione previste dai sistemi funzionali sono già conformi al Capo I, Titolo V delle NTA. La conversione di manufatti verso funzioni residenziali assoggettate a pianificazione attuativa è già prevista all'art.28, c.2, lett.b) delle NTA del PS.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente. Sono da rimandarsi al PO ed eventualmente a specifici piani attuativi le valutazioni ambientali di maggior dettaglio.
B) DISCIPLINA DI	B5. In merito al sistema funzionale della qualità insediativa relativa all' "Area urbana rarefatta" e a "I borghi e l'edificato sparso" che la disciplina sia adeguata all'art. 4 della L. R. 65/2014 in quanto non costituiscono territorio urbanizzato le aree rurali intercluse e l'edificato sparso e discontinuo e le relative aree di pertinenza, assoggettate alle disposizioni sul territorio rurale (Capo III, L.R. 65/2014).	Non accoglibile	Il PS è stato adottato prima dell'entrata in vigore della L.R. 65/2014 e s.m.i., così come l'osservazione provinciale e pertanto non può aver delimitato la "linea rossa" del perimetro del territorio urbanizzato così come riportato all'art.4 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e nelle indicazioni metodologiche per l'applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala dei piani comunali riportate nelle disposizioni normative del PIT-PPR. Comunque se si confronta la TAV. C1 del PTC "II Sistema Insediativo" si può vedere che esiste una coerenza con le aree riportate in tali sistemi funzionali del PS. Il sistema funzionale del PS "I Borghi e l'edificato sparso" e tantomeno il sistema della "Area urbana rarefatta", al di là della mera uguaglianza di dittaggio, non corrisponde necessariamente all'edificato sparso o discontinuo di cui all'art.4 della L.R. 65/2014.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
OBIETTIVI, INVARIANTI E AREE DI PERTINENZA FLUVIALE DEI CORSI D'ACQUA DEL PTC	C1. Il Piano Strutturale sia reso coerente agli "Obiettivi" e conforme alle "Invarianti Strutturali", nonché maggiormente armonizzato alle disposizioni di cui all'art. 60 del Piano Territoriale di Coordinamento vigente, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e delle invarianti sopra richiamate;	Non accoglibile	Le disposizioni di cui all'art.60 del PTC trovano diretta applicazione nelle disposizioni normative di valore prescrittivo riportate negli artt.14, 15 e 16 delle NTA del PS relative all'Invariante strutturale della "Rete Idrica/La Risorsa Acqua" riferita in particolare al sistema idraulico storico, ai canali di bonifica e ai principali rii e canaletti che alimentano i corsi d'acqua. Inoltre si richiamano l'Art. 39 (Prescrizioni correlate alle Aree di pertinenza dei corsi d'acqua di rilevanza ambientale) e le tavole del Quadro conoscitivo (QC-02 Ricognizioni statutarie e strategiche del PTC vigente)		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
C) OBIETTIVI, INVAF FLUVIALE DEI	C2. In merito ai corsi d'acqua, sia prevista "una fascia di rispetto di ml. 10,00 dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine dei corsi d'acqua demaniali per la realizzazione delle opere idrauliche", in ottemperanza del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.	Non accoglibile	Tale disposizione prescrittiva per legge è già stata riportata nelle NTA del PS per la disciplina specifica del Sistema Funzionale della Valorizzazione del Territorio Rurale e Aperto e del Titolo V - La Tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente e in particolare degli art.38 e 46. Inoltre la fascia di rispetto è dovuta per legge ai sensi della vigente normativa in materia (vedi LRT. 21/2012)		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TRRITORIO E DELL'AMBIENTE	D1. Il Piano Strutturale recepisca le disposizioni contenute al CAPO I "La fragilità geomorfologica" del PTC ed in particolare l'articolo 21 "Aree vulnerate da subsidenza": "1.Nelle aree vulnerate da subsidenza, o da altri fenomeni di degrado del suolo,comunque connessi agli abbassamenti del livello di falda, deve essere evitata l'attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, nonché gli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità o i cui effetti siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda, con la sola esclusione, pertanto, degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite da acquedotto, e di quelli relativi a prese d'acqua per lo spegnimento degli incendi. 2. Deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per esse intendendosi le attività colturali e di produzione di beni esprimenti per il proprio esercizio fabbisogni d'acqua eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a meno che non sia previsto e garantito il soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici mediante captazioni di acque superficiali o reti acquedottistiche attingenti all'esterno delle aree vulnerate da subsidenza. 3. La previsione della realizzazione di manufatti sensibili al fenomeno della subsidenza, quali le infrastrutture a elevato sviluppo lineare (binari ferroviari, collettori principali dei sistemi acquedottistici e fognari, gasdotti, metanodotti, e simili), deve essere limitata ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacibili, ecomunque deve essere disposto che i relativi progetti siano integrati dalla previsione di adeguate opere volte alla mitigazione del rischio, quali particolari accorgimenti costruttivi, fondazioni speciali, e simili. 4. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali devono dettare: - disposizioni volte alla riduzione dei prelievi in atto, alla valutazione del rischio effettivo	Non accoglibile	Il Piano Strutturale ha già recepito quanto richiesto (vedi al Titolo V della disciplina di Piano) e la cartografia di quadro conoscitivo (QC-02 Ricognizioni statutarie e strategiche del PTC vigente)		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
(a	D2. Il Piano Strutturale recepisca le disposizioni contenute al CAPO I "La fragilità geomorfologica" del PTC ed in particolare l'articolo 22 "Aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza": "1. Nelle aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza deve essere evitata l'attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, con la sola esclusione degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite da acquedotto, e di quelli relativi a prese d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ove tale attivazione non sia legittimata da accurati accertamenti volti a definire i prevedibili effetti a lungo	Non accoglibile	Il Piano Strutturale ha già recepito quanto richiesto (vedi al Titolo V della disciplina di Piano) e la cartografia di quadro conoscitivo (QC-02 Ricognizioni statutarie e strategiche del PTC vigente)		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	termine, tenuto conto sia delle condizioni locali stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica, sia della vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. 2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali devono dettare: - disposizioni volte alla valutazione del rischio effettivo e alla previsione di adeguati interventi di mitigazione; - disposizioni volte a garantire che eventuali piani attuativi relativi a nuovi insediamenti, e alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, siano corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo, e,ove occorra, integrati dalla previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione".					
	E1. Al fine di non determinare criticità sul traffico con abbassamento significativo dei livelli di servizio delle strade provinciali esistenti, la disciplina escluda nuovi accessi privati sulla viabilità di interesse sovracomunale, sulle rotatorie, nonché regolamenti adeguatamente le connessioni in prossimità di queste, in conformità a quanto previsto dal Decreto 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali pubblicato sulla G.U. N. 170 del 24.07.2006) che individua e disciplina le tipologie di strade tra le quali è possibile la connessione, nonché l'esclusione degli "Accessi" lungo i rami delle intersezioni (al punto 7 del Decreto), al quale l'Amministrazione Comunale dovrà fare riferimento per garantire il funzionamento ottimale del sistema stradale, nel quale gli accessi e l'intersezioni sono inserite, oltre che un adeguato livello di sicurezza per l'utenza.	Non Accoglibile	Tali prescrizioni appaiono da Piano Operativo. Il Piano Strutturale prevede delle possibili direttici. Nella fase di progettazione esecutiva saranno richieste tutte le autorizzazioni necessarie.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
	E2 . Sia stralciata la previsione della nuova viabilità in "Zona Industriale Centro" posta a sud est della zona industriale Salanetti, che interessa la via Ciarpi con nuovo accesso sulla strada provinciale (indicata con tratteggio blu nella tavola STA-04), tra l'altro non compatibile con il Decreto 19.04.2006 in quanto posto a distanza inferiore di 500 metri dall'intersezione esistente.	Non Accoglibile	Tale prescrizioni appaiono da Piano Operativo. Il Piano Strutturale prevede delle possibili direttici. Nella fase di progettazione esecutiva saranno verificate ulteriori ipotesi alternative e richieste tutte le autorizzazioni necessarie.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
Е) VIАВІЦТА'	E3. Il nuovo tratto, di prolungamento della via Barsanti e Matteucci, sia collegato esclusivamente alla via Monsignor M.A. Marracini, senza interessare la rotatoria esistente su via G. Puccini (SP61). Resta fermo che tale realizzazione non deve pregiudicare interventi di natura idraulica a protezione delle aree urbanizzate residenziali esistenti.	Non accoglibile	Tale prescrizioni appaiono da Piano Operativo. Il Piano Strutturale prevede delle possibili direttici. Nella fase di progettazione esecutiva saranno verificate ulteriori ipotesi alternative e richieste tutte le autorizzazioni necessarie.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
	E4. La previsione della nuova viabilità in prossimità del capoluogo di Porcari, di collegamento tra la via Monsignor M. A. Marracini e la via del Centenario, con superamento del rio Castruccio/Fossa Nuova, sia riconsiderata con maggiore attenzione ipotizzando una soluzione progettuale più attenta al mantenimento ed al rispetto della maglia rurale e del reticolo idrografico, anche attraverso il recupero e ampliamento delle infrastrutture già esistenti sul territorio come ad esempio la via A. Catalani. Tale attenzione dovrà essere applicata a tutte le nuove previsioni viarie.	Non accoglibile	Tale prescrizioni appaiono da Piano Operativo. Il Piano Strutturale prevede delle possibili direttici. Nella fase di progettazione esecutiva saranno verificate ulteriori ipotesi alternative e richieste tutte le autorizzazioni necessarie.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
	E5. La previsione della nuova intersezione sulla Via del Centenario (SP23) e il nuovo ramo proveniente dalla via Monsignor M. A. Marracini, ubicata in prossimità dell'attraversamento del Rio Castruccio/Fossa Nuova, risulta con ridotta visibilità. Pertanto tale accesso potrà essere autorizzato esclusivamente con manovre di svolta in destra.	Non accoglibile	Tale prescrizioni appaiono da Piano Operativo. Il Piano Strutturale prevede delle possibili direttici. Nella fase di progettazione esecutiva saranno verificate ulteriori ipotesi alternative e richieste tutte le autorizzazioni necessarie.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
	E6 . Resta fermo che gli interventi e i progetti che interessano strade provinciali sono soggetti al preventivo parere di competenza della Provincia, anche se già previsti dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, ai sensi del Codice della Strada.	Accoglibile	In fase di progettazione esecutiva saranno richieste tutte le autorizzazioni del caso		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
F) IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO	F.1 Che ai sensi della LR. 11/2011, sia presa in considerazione l'individuazione della perimetrazione delle "Aree non idonee" inerenti zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché le aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica tipica (IGP), approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 68 del 26.10.2011.	Non accoglibile	La localizzazione degli interventi sarà disciplinata dal Piano Operativo. Il Piano Strutturale delinea delle linee strategiche di sviluppo senza andare a localizzare. Pertanto l'osservazione non è pertinente e quindi non è accoglibile.		SI	Gli obiettivi del PS favoriscono il ricorso a forme di energia di tipo rinnovabile. La possibile localizzazione degli impianti è legata ai criteri per l'individuazione delle zone non idonee individuate dal PIT (allegato a1) e dagli specifici allegati del PAER (come riportate nel Rapporto Ambientale, Punto a) e Punto e)).
	G.1 Che siano verificate le prescrizioni dettate dal Piano Paesaggistico di cui all'art. 38, comma 1 lettera a), così come meglio specificate nella Circolare regionale del 27 agosto 2014 "Circolare inerente le misure generali di salvaguardia della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico e i contenute del punto 5 della DCR 2 luglio 2014, n.58", ed effettuate le dovute coerenze.	Accoglibile	Al momento della chiusura delle procedura di VAS (entro il 6/04/2015) il PIT non era ancora stato approvato dalla Regione Toscana e pertanto non potrà essere oggetto di valutazione in tale ambito. Inoltre la Legge Regionale Toscana e in particolare le disposizioni transitorie di cui al di cui al Titolo IX della stessa legge e in particolare l'art. 229 consentono di approvare il piano strutturale secondo il procedimento di cui alla I.r. 1/2005. Ciò nonostante, essendo comunque pervenuta osservazione relativamente alla pianificazione, si è proceduto verificare la coerenza rispetto agli obiettivi di qualità e direttiva della scheda d'ambito.		SI	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
G) COERENZE ESTERNE	G.2 Che siano ottemperate le disposizioni di cui all'art. 24 "Verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio" della Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.	Accoglibile	Al momento della chiusura delle procedura di VAS (entro il 6/04/2015) il PIT non era ancora stato approvato dalla Regione Toscana e pertanto non potrà essere oggetto di valutazione in tale ambito. Inoltre la Legge Regionale Toscana e in particolare le disposizioni transitorie di cui al di cui al Titolo IX della stessa legge e in particolare l'art. 229 consentono di approvare il piano strutturale secondo il procedimento di cui alla I.r. 1/2005. Ciò nonostante, essendo comunque pervenuta osservazione relativamente alla pianificazione, si è proceduto verificare la coerenza rispetto agli obiettivi di qualità e direttiva della scheda d'ambito.		SI	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
J	G.3 Che il Piano Strutturale contenga, in coerenza con quanto disposto dall'art. 8 del PTC, uno specifico documento che illustri la conformità delle componenti del Piano Strutturale e ne certifichi esplicitamente la conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale.	Non accoglibile	Quanto richiesto è già stato svolto e ampliamente documentato nei documenti allegati al Piano Strutturale. Si precisa comunque che il PTC è stato approvato nel dicembre 2000 ai sensi della L.R. 5/95 e costituisce uno strumento redatto addirittura con la L.R. 5/95, ante LR 1/2005 alla quale mai si conformato o adeguato, ante PIT approvato nel 2007, ante vigente L.R. 65/2014. (per i suoi contenuti vedi artt.4 e 8 delle NTA del PTC). Si ritiene che l'articolo 8 delle NTA del PTC abbia perso la sua sostanziale validità a causa: 1) di due leggi regionali in materia di governo del territorio che si sono formate dal 1995 a oggi; 2) di due Piani di Indirizzo Territoriale regionali approvati dal 2000 a oggi. In sostanza l'art.8 indirizzava gli strumenti regionali, provinciali e comunali verso una continuità della "conformità" tra L.R. 5/95 – PTC – PS di allora conformato alla L.R. 5/95, cosa che oggi mi sembra un po' pretestuosa e anacronistica.		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
H) COERENZE INTERNE	H.1 Che siano verificate le coerenze interne e che le azioni proposte nelle analisi delle alternative punto h) del Rapporto Ambientale, nonché le misure per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali punto j) del R.A., e le Misure previste per impedire ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PS punto g) del R.A., siano integralmente trasferite nella disciplina delle NTA del Piano Strutturale.	Non accoglibile	Quanto richiesto risulta essere già stato svolto nel Rapporto Ambientale e scaturito in NTA.	All'art. 5 c.6 della disciplina di Piano si precisa che 6. Attraverso la formazione e la gestione di un apposito Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) l'Amministrazione Comunale mette a sistema il monitoraggio dell'attuazione del P.S. e rende accessibili e consultabili gli aggiornamenti e le variazioni del quadro conoscitivo, nonché il livello di conoscenza e gli studi riferiti alle risorse essenziali del territorio e/o la modifica o integrazione dell'insieme degli obiettivi che possono comportare varianti al P.S. Il monitoraggio dello stato di attuazione del PS tiene conto della necessità di popolare gli indicatori individuati dal piano di monitoraggio VAS, al fine di verificare la sostenibilità delle previsioni e di poter mettere in atto opportune misure di mitigazione o valutare ipotesi alternative II S.I.T. comunale sarà organizzato in coerenza con quello regionale e provinciale, definendo con apposito provvedimento le modalità operative e le interazioni con altri enti. Le elaborazioni del S.I.T. comunale sono accessibili secondo le modalità che verranno stabilite d'intesa con Regione e Provincia nel quadro degli adempimenti previsti al Capo III della L.R. 1/2005 e s.m.i.	SI	La verifica di coerenza interna tra le prescrizioni e gli indirizzi scaturite dalle valutazioni con la disciplina di PS è stata effettuata attraverso specifiche matrici per risorsa al punto g) del Rapporto Ambientale. Si integra l'art. 5 c.6 della disciplina specificando che il monitoraggio dello stato di attuazione del PS tiene conto della necessità di popolare gli indicatori individuati dal piano di monitoraggio VAS, al fine di verificare la sostenibilità delle previsioni e di poter mettere in atto opportune misure di mitigazione o valutare ipotesi alternative
	Si fa presente, inoltre, che l'eventuale delocalizzazione delle aziende a rischio rilevante deve essere verificata e pianificata attraverso gli strumenti di cui al D.M. 9.5.2001, anche attraverso la redazione dell'elaborato tecnico denominato R.I.R	Non accoglibile	Questo documento fa parte integrante dei documenti adottati		NO	Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.
ALTRO	Resta ferma l'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale, con atto distinto, del parere obbligatorio provinciale ai sensi dell'15 della LR. 56/2000.	Non accoglibile	L'amministrazione ha regolarmente inviato all'amministrazione comunale tutti gli elaborati relativi al Piano Strutturale adottato. Il parere obbligatorio non vincolante, momento dell'espressione del parere motivato di conclusione della procedura di VAS non risulta pervenuto.		SI	Poiché al momento dell'elaborazione del parere motivato il documento non risultava ancora prevenuto, è stata rimandata alla dichiarazione di sintesi a conclusione del procedimento di valutazione di incidenza.
	Per quanto riguarda la promozione e/o la nuova creazione di Parchi e Aree Naturali Protette, si fa presente che le ipotesi di nuova istituzione devono essere incluse nella programmazione provinciale e regionale secondo la normativa vigente, e quindi proposte dall'Amministrazione Comunale nelle sedi e nei momenti previsti dalla legge.	Accoglibile	la promozione e/o la nuova creazione di Parchi e Aree Naturali Protette saranno proposte dall'Amministrazione Comunale nelle sedi e nei momenti previsti dalla legge		SI	Si prende atto dell'osservazione e se ne prescrive il recepimento. Viste la controdeduzione del Proponente si ritiene che la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente elaborata all'interno del R.A. sia sufficiente.

L - REGIONE TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI (PROT. COM. N° 488 DEL 13/01/2015)

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	il Comune di Porcari (LU) rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati "ATO Toscana Costa" (comprendente le Provincie di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara). Gli atti di pianificazione di settore vigenti sono: il Piano Provinciale della Provincia di Lucca (ex. ATO n°2), approvato dalla Provincia di Lucca e pubblicato sul Burt del 4/9/2002; il Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio dell'ATO Toscana Costa di cui alla L.R. 61/2007, il cui avviso di pubblicazione è avvenuto sul BURT del 17/6/2009, successivamente aggiornato da ATO Toscana Costa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 16/11/2011 (si evidenzia che recentemente, con deliberazione dell'assemblea n. 13 del 1/12/2014 di AATO Costa è stato adottato un nuovo aggiornamento del Piano Straordinario, il cui iter di approvazione, ai sensi della L.R. 61/2007, è attualmente in corso). Risultano in corso le procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico da parte dell'Autorità di ambito ATO Toscana Costarisulta in corso l'iter per l'approvazione del nuovo Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Costaomissis				SI	Il RA al punto 2.10 del Punto a) e al Cap. 2.7.2 del Punto e) valuta la compatibilità del PS al Piano Regionale dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) 2012-2015 specificando gli obiettivi e le azioni dello stesso Piano. Al punto a) Cap 2.10 è stata specificato che il Piano è stato approvato. Al Punto 2.7 del Rapporto Ambientale sono citati i riferimenti normativi e regolamentari relativi alla materia rifiuti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale. Al Cap. 2.7.3 è riportato il riferimento al Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti anche se in fase di elaborazione; per completezza sono statti aggiunti i link al materiale attualmente disponibile relativo all'avvio del provvedimento. Per quanto riguarda il Piano Straordinario per la gestione integrata dei rifiuti di ATO Toscana Costa è stato inserito al Cap. 2.10 del Punto a)
aifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati	omissisi dati comunali più recenti disponibili relativi alla produzione di rifiuti urbani e assimilati e alla raccolta differenziata sono relativi all'anno 2013 (DGRT n°4219 del 30/9/2014).				SI	Sono stati consultati i dati comunali relativi alla produzione di rifiuti urbani negli anni 2012 e 2013 e integrato il Cap. 5.2.1 del Rapporto Ambientale. Non risultano evidenti scostamenti rispetto alla situazione al 2011, sia in termini di percentuale di raccolta differenziata (in lieve crescita) che in termini di produzione pro capite/anno di rifiuti solidi urbani. Sono stati comunque corretti i calcoli relativi alla stima dell'incremento di produzione di RSU e di RD per aumento della popolazione residente sia per UTOE che in senso complessivo per il territorio comunale (Punto f) Quadro propositivo)
Settore Rifiuti	Per quanto riguarda l'elenco dei siti interessati da procedimenti di bonifica viene fatto riferimento all'elenco aggiornato di SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica) di cui viene riportato un estratto.				SI	Si prende atto di quanto osservato e si fa presente che l'elenco dei siti interessati da procedimenti di bonifica riportato al Cap. 5.2.6 del Punto b) è stato ricavato dalla banca dati SISBON. Ovviamente è necessaria la consultazione periodica degli aggiornamenti accedendo alla stessa banca dati
	Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 25/1998: "Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificatamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n°1 (Norme per il governo del territorio), devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti";			Si lascia al proponente facoltà di aggiornare le direttive all'interno delle NTU di Piano.	SI	Si prende atto di quanto osservato e che si tratta di previsione a livello di RU (ovvero Piano operativo) o Piano attuativo.
	Ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della L.R. 25/1998 e s.m.i. " i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del D.lgs.152/2006";			All'art. 44 – Risorsa suolo delle NTA aggiungere il seguente punto: 1.19 i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della LR 25/1998, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del D.lgs.152/2006.	SI	Si prende atto di quanto osservato e che si tratta di previsione a livello di RU (ovvero Piano operativo) o Piano attuativo.

Settore	Contenuti di dettaglio/Sintesi	Controdeduzioni	Motivazione	Modifiche disciplina di piano	Pertinenza VAS	Motivazione pertinenza VAS
	In base alla L.R. 25/1998 rientra tra le competenze delle Provincie l'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;				SI	All'art. 97 del PTCP (Il piano provinciale di gestione dei rifiuti) si rimanda al piano provinciale di gestione dei rifiuti, con i contenuti, secondo i procedimenti e per gli effetti di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25. Si precisa che le scelte del piano provinciale di gestione dei rifiuti attinenti la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi sull'assetto del territorio, sono tenute a rispettare le disposizioni del presente piano.
	L'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili (come ad esempio il compost di qualità; gli inerti riciclati etc)				NO	Si prende atto di quanto osservato e che si tratta di previsione a livello di RU (ovvero Piano operativo) o Piano attuativo.

Nota di lettura: le modifiche alla disciplina sono indicate in rosso.